

**UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI
FIORENTINO**

(Comuni di Barberino Val d'Elsa, Tavarnelle Val di Pesa, San Casciano Val di Pesa e Comune di Greve in Chianti)

Bando di concorso per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione, indetto ai sensi dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni, che istituisce il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, della L.R.T.96/96 e successive integrazioni, della L.R.T. 24.02.2015 n. 41, della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 265 del 6/04/2009 e della determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali - Politiche per la Casa e le Barriere Architettoniche dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 57 del 18/04/2016,

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI -
POLITICHE PER LA CASA E BARRIERE
ARCHITETTONICHE DELL'UNIONE
COMUNALE DEL CHIANTI F.NO**

RENDE NOTO

che a partire **dal 2 maggio 2016**, data di pubblicazione del presente bando, fino al **31 maggio 2016**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per chiedere un contributo ad integrazione del canone di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1 – Requisiti per l'ammissione al concorso.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere residente nei Comuni facenti parte dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino (Comune di Barberino Val d'Elsa, Comune di Tavarnelle Val di Pesa, Comune di San Casciano Val di Pesa, Comune di Greve in Chianti);
- 2) essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea. Possono altresì partecipare i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea, in possesso di carta o permesso di soggiorno, in corso di validità o con procedura di rinnovo già avviata alla data di pubblicazione del presente bando, con residenza di almeno 10 anni sul territorio nazionale o di almeno 5 anni nella

medesima Regione (art. 11, comma 13 Dl.112/08 convertito nella L.133/08).

- 3) essere in possesso di una Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore Situazione Economica), calcolato ai sensi della nuova disciplina introdotta dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 07.11.2014, non superiore ad €. 28.216,37. Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico. Per i soggetti che dichiarano ISE "0" ovvero che hanno un ISE di importo inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, l'ammissibilità della domanda è possibile soltanto in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento da parte del soggetto interessato e/o di chi presta l'aiuto economico e/o da parte del Servizio Sociale del Comune;
- 4) essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato di un alloggio **adibito ad abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente**, ed ubicato in uno dei Comuni facenti parte dell'Unione Comunale del Chianti F.no presso il quale viene presentata la domanda di contributo. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi, se i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda, il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. A parziale eccezione di quanto indicato nel presente punto, saranno accettati anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.
- 5) essere in possesso di una certificazione dalla quale risulti un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) ed una incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.P.C.M 5 dicembre 2013 n. 159 e Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del

7.11.14, rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA A

valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS (**euro 13.049,14**) per l'anno 2016. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA B

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS (**euro 13.049,14**) per l'anno 2016 e l'importo di **euro 28.216,37**. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore ad **euro 16.500,00** (limite di accesso all'edilizia residenziale pubblica comunicato da nota della R.T. del 24/03/2016).

- 6) essere in possesso delle condizioni di cui alle lettere d) e e) dell'allegato A della citata L.R.T. 96/96 e successive modifiche e integrazioni e precisamente:

a) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano e all'estero (tabella A – lettera d – L.R.T. n. 41 del 31/03/2015). Possono partecipare al bando di concorso i titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero i titolari pro quota di diritti reali (acquisiti anche per successione o donazione) sulla base della documentata indisponibilità della proprietà.

Per i cittadini di uno Stato aderente all'Unione Europea o cittadini di altro Stato, non potendo procedere d'ufficio ad effettuare tali verifiche, è richiesta idonea certificazione di impossidenza, di ogni componente il nucleo familiare, nel Paese di origine, tradotta e legalizzata, da presentare entro e non oltre il termine indicato per il ricorso amm.tivo previsto e regolato dal presente Bando;

b) assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore ad €. 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa;

Il requisito della non titolarità di cui ai punti 6 a) e 6 b) è esteso a tutti i componenti del nucleo familiare. I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando.

Art. 2 – Nucleo familiare.

Agli effetti anagrafici, così come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989 n. 223, per nucleo familiare si intende un insieme di persone coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune, legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo un provvedimento del giudice o altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.

Art. 3 – Determinazione del limite di reddito.

Per la determinazione del limite di reddito richiesto per la partecipazione al presente bando, occorre fare riferimento alla certificazione ISE/ISEE dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e del Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 07/11/2014, non superiore ad **Euro 28.216,37**.

Inoltre ai fini della determinazione dei limiti previsti per l'accesso al beneficio si applica l'art. 4 comma 5 del DPCM 159/2013.

Art. 4 – Autocertificazione dei requisiti.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio di cui all'art. 6. **In particolare, i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea, in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità o con procedura di rinnovo già avviata alla data di pubblicazione del presente bando, con residenza di almeno 10 anni sul territorio nazionale o di almeno 5 anni nella medesima Regione, così come stabilito dalla L.133/2008, art. 11 comma 13, dovranno specificare i Comuni di provenienza ed il rispettivo periodo di residenza. Sarà cura delle Amministrazioni Comunali provvedere d'ufficio all'acquisizione della documentazione atta a dimostrare la sussistenza del requisito.**

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/00, le Amministrazioni Comunali provvederanno alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

Art. 5 – Documentazione obbligatoria.

Per la partecipazione al bando è necessaria la presentazione della seguente documentazione :

- **COPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO (EX CARTA DI SOGGIORNO) O PERMESSO DI SOGGIORNO;**
- **COPIA CONTRATTO DI LOCAZIONE REGOLARMENTE REGISTRATO;**
- **DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA REGISTRAZIONE ANNUALE DEL CONTRATTO O L'ADESIONE AL REGIME DELLA CEDOLARE SECCA;**
- **COPIA DI UN DOCUMENTO IN CORSO DI VALIDITA' ;**
- **COPIA DI ALMENO UNA RICEVUTA DI PAGAMENTO AFFITTO O DI BONIFICO BANCARIO/POSTALE DI COMPETENZA DELL'ANNO IN CORSO, ANNO 2016**
(la ricevuta dovrà contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione immobile, firma leggibile; la ricevuta deve essere in regola con l'imposta di bollo).
- **PER I CITTADINI DI UNO STATO ADERENTE ALL'UNIONE EUROPEA O CITTADINI DI ALTRO STATO, IDONEA CERTIFICAZIONE DI IMPOSSIDENZA DI OGNI COMPONENTE IL NUCLEO FAMILIARE, NEL PAESE DI ORIGINE TRADOTTA E LEGALIZZATA.**

5.1 Per i soggetti che dichiarano ISE “0” o un ISE di importo inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, è obbligatoria la presentazione di AUTOCERTIFICAZIONE circa la fonte di sostentamento da parte del soggetto interessato e/o di chi presta l'aiuto economico e/o da parte del Servizio Sociale del Comune.

5.2 Il richiedente dovrà autocertificare, pena esclusione dal bando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l'Attestazione ISEE, indicando sul modulo di domanda il numero di protocollo assegnato. Per i soggetti con menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3, deve essere allegato alla domanda certificato della competente ASL. Per i soggetti affetti da handicap grave ai sensi della L.104/92 dovrà essere prodotta la relativa certificazione della ASL.

Art. 6 – Criteri di selezione delle domande.

I partecipanti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, sono collocati nella graduatoria comunale distinti nelle sottocitate fasce A e B in base alla diversa percentuale di incidenza canone /ISE:

FASCIA A

valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS (€ 13.049,14) per l'anno 2016. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA B

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS (€ 13.049,14) per l'anno 2016 e l'importo di € 28.216,37. Incidenza del canone al netto degli oneri sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a Euro 16.500,00 (limite di accesso all'edilizia residenziale pubblica comunicato con nota del 24/03/2016) ed in base al punteggio risultante dagli ulteriori criteri di priorità sociale di seguito specificati:

1) Conduttore ultrasessantacinquenne con nucleo familiare composto da una o due persone.	Punti 1
2) Genitore solo, unico percettore di reddito, con uno o più figli a carico.	Punti 1
3) Nucleo familiare composto da cinque persone ed oltre	Punti 1
4) Presenza nel nucleo familiare di soggetti invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi e/o di portatori di handicap grave ai sensi della L. 104/92.	Punti 1
5) Conduttore che paghi un canone annuo, al netto degli oneri accessori, che incide sul valore ISE:	
dal 14% al 23,99%	Punti 1
dal 24% al 49,99%	Punti 2
pari o oltre il 50%	Punti 3

A parità di punteggio gli aventi diritto saranno ordinati sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza canone/ISE e in subordine secondo l'ordine crescente di presentazione della domanda così come risultante dal numero di protocollo della domanda.

Art. 7 – Formazione della graduatoria.

Graduatoria provvisoria e definitiva

L'Ufficio Comunale competente procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità e provvede all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del presente bando.

Il Responsabile dei Servizi Sociali – Politiche per la Casa e le Barriere Architettoniche dell'Unione Comunale del Chianti F.no, successivamente al termine fissato dal presente bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto, ordinata, all'interno di ciascuna fascia, in base al punteggio attribuito a ciascuna domanda e a parità di punteggio, secondo l'ordine decrescente dell'incidenza canone/ISE ed in subordine, secondo l'ordine di presentazione della domanda.

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande e rimarrà affissa per 30 giorni consecutivi. Avverso la stessa sarà possibile proporre ricorso facendo pervenire la propria opposizione, indirizzato al Responsabile dei Servizi Sociali, Politiche per la Casa e Barriere Architettoniche dell'Unione Comunale del Chianti F.no, inderogabilmente entro i 15 giorni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, presentata all'Ufficio Protocollo dei Comuni facenti parte dell'Unione Comunale del Chianti F.no a pena di inammissibilità.

Le decisioni in merito ai ricorsi verranno assunte entro i successivi 15 giorni.

Contestualmente alla decisione sugli eventuali ricorsi, Il Responsabile dei Servizi Sociali, Politiche per la Casa e Barriere Architettoniche dell'Unione Comunale del Chianti F.no, provvederà a pubblicare all'Albo Pretorio del Comune la graduatoria definitiva, che verrà pubblicata entro e non oltre il 15/09/2016.

Art. 8 – Modalità di assegnazione dei contributi.

I contributi di cui al presente bando saranno erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate all'Ente dalla Regione Toscana.

I contributi verranno liquidati, fino ad esaurimento delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana, con il seguente ordine:

- FASCIA A
- FASCIA B

ed in percentuali diverse dal 100% del contributo spettante, fermo restando l'assegnazione delle risorse regionali in misura percentuale non inferiore al 60% del fondo suddetto alla Fascia A e la restante quota non superiore al 40% alla fascia B.

La collocazione in graduatoria non comporterà quindi automaticamente il diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto, restando l'effettiva liquidazione subordinata al trasferimento di risorse da parte della Regione Toscana.

I Comuni facenti parte dell'Unione Comunale del Chianti F.no si riservano di integrare i fondi regionali con risorse a carico del proprio Bilancio.

Art. 9 – Validità delle graduatorie.

La graduatoria ha validità fino al **31.12.2016**.

Art. 10 – Entità e durata del contributo.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori sul valore ISE, ai sensi della L. 96/96 e successive modificazioni ed integrazioni apportate dalla L.41/2015:

- a) FASCIA A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% **per un importo massimo** arrotondato di Euro 3.100,00;
- b) FASCIA B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% **per un importo massimo** arrotondato di Euro 2.325,00.

Qualora in seguito alla presentazione delle ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione risulti effettivamente corrisposto un importo inferiore a quello dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, il contributo da erogare verrà ricalcolato sulla base del reale canone pagato.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute

attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione è assegnato agli eredi che dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) attestante il loro stato.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune, o in altro Comune facente parte dell'Unione del Chianti Fiorentino, il contributo è erogabile previa verifica da parte del Comune, del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda, tenendo conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE; la sua entità non può comunque superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in Comune diverso dal Comune di residenza al momento della domanda, e comunque non facente parte dell'Unione dei Comuni del Chianti F.no, è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Il contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo.

L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di consegna dell'alloggio.

Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2016, o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva alla data suddetta.

Art. 11 – Modalità di erogazione del contributo

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, nei limiti delle risorse trasferite dalla Regione Toscana e messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale in un'unica soluzione.

A tal fine, coloro che risulteranno collocati nella graduatoria dovranno presentare, pena la decadenza dal beneficio, copia delle ricevute di pagamento del canone relative all'anno 2016, a partire dal mese di dicembre 2016 ed entro il termine del 31 gennaio 2017.

Le ricevute dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile, inoltre dovranno essere in regola con l'imposta di bollo.

Potranno essere presentate con la stessa valenza anche le copie dei bonifici bancari o postali, contenenti le indicazioni di cui sopra.

Al momento della liquidazione, il contributo sarà eventualmente decurtato delle mensilità per le quali non venga presentata la relativa ricevuta di pagamento, senza che all'Amministrazione possa essere imputata alcuna responsabilità.

In caso di morosità del conduttore è facoltà delle Amministrazioni Comunali erogare il contributo spettante ai sensi del presente bando, direttamente al locatore interessato anche tramite l'Associazione della proprietà edilizia designata per iscritto dallo stesso locatore, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore, così come previsto dall'art. 11 comma 3 della L. 431/98 modificato con L. 269/04.

Art. 12 – Termini di presentazione delle domande.

Le domande dovranno essere presentate inderogabilmente entro il **31 MAGGIO 2016, a pena di esclusione.**

Art. 13 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande.

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dall'Ufficio Casa dell'Unione Comunale del Chianti F.no, da richiedere presso gli **Uffici Relazioni con il Pubblico dei Comuni facenti parte dell'Unione Comunale del Chianti F.no**. Le istanze, debitamente sottoscritte, dovranno essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione, come sopra specificato, indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso, ed essere presentate presso i seguenti Uffici in base alle residenze di appartenenza:

- **L'Ufficio Relazioni con il Pubblico** del Comune di Barberino Val d'Elsa in Via Cassia n. 49, nei seguenti orari: il lunedì, il martedì, il giovedì ed il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:30 (mercoledì giorno di chiusura), nel pomeriggio il martedì dalle ore 15:30 alle ore 18:00, il sabato mattina dalle ore 9:00 alle ore 12:30.

- **L'Ufficio Relazioni con il Pubblico** del Comune di Tavarnelle Val di Pesa in Piazza Matteotti, 39 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30

alle ore 13:00, nel pomeriggio il martedì ed il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 19:00, il sabato mattina dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

- **L'Ufficio Protocollo** del Comune di San Casciano Val di Pesa in Via N.Machiavelli n. 56, nei seguenti orari dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e nel pomeriggio il lunedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.30.

- **L'Ufficio Relazioni con il Pubblico** del Comune di Greve in Chianti in P.zza G.Matteotti n. 8 nei seguenti orari :dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00; il lunedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Le domande di partecipazione al presente bando possono essere inoltre **spedite tramite raccomandata postale a/r** entro il termine di cui al precedente art. 12; con allegata copia di un documento di identità in corso di validità.

FA FEDE IL TIMBRO POSTALE.

In allegato al modulo di domanda, il richiedente riceve l'informativa relativa al trattamento dei dati personali (D.Lgs.vo 196/03).

Per informazioni sul presente Bando i partecipanti possono rivolgersi:

-all'**Ufficio Relazioni con il Pubblico** del Comune di Barberino Val d'Elsa aperto il lunedì, il martedì, il giovedì ed il venerdì dalle ore 09:00 alle 13:30 (mercoledì giorno di chiusura), nel pomeriggio il martedì dalle 15:30 alle 18:00, il sabato mattina dalle ore 9:00 alle ore 12:30, o telefonare al n. 055/8052215 oppure al n. 055/8052227.

-all'**Ufficio Relazioni con il Pubblico** del Comune di Tavarnelle Val di Pesa aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00, nel pomeriggio il martedì ed il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 19:00, il sabato mattina dalle ore 8:30 alle ore 12:30 o telefonando al n. 055/805081.

- all'**Ufficio Relazioni con il Pubblico** del Comune di San Casciano Val di Pesa aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e nel pomeriggio il lunedì e giovedì dalle 16,00 alle 18.30 o telefonando ai seguenti n. Telefonici 055/8256208 – 055/8256223;

-all' **Ufficio Relazioni con il Pubblico** del Comune di Greve in Chianti aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13:00, il lunedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00 oppure al n. 055/8545243;

- oppure all'**Ufficio Casa** dell'unione Comunale del Chianti F.no al numero 055/8256267 il lunedì, il mercoledì ed il venerdì per l'Ufficio del Comune di S.Casciano V.P., al numero 055/8050807 il martedì

ed il giovedì per l'Ufficio dei Comuni di Tavarnelle V.P. e Barberino V.E. e al numero 055/8545216 dal lunedì al venerdì per l'Ufficio del Comune di Greve.

Il presente Bando verrà pubblicato all'Albo Pretorio dei Comuni di Barberino V.E., Tavarnelle V.P. di San Casciano V.P. e di Greve in Chianti dell'Unione Comunale del Chianti F.no; il presente Bando verrà inoltre pubblicato sui siti internet dei tre Comuni facenti parte dell'Unione Comunale del Chianti F.no e sul sito internet dell'Unione Comunale del Chianti F.no.

Art. 14 – Controlli e sanzioni.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

La graduatoria degli aventi diritto (FASCIA A e B) è inviata alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite dal richiedente, gravate delle sanzioni previste dall'art. 13 Ter del codice penale.

Art. 15 – Norma finale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98 e successive modifiche, al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 Giugno 1999, alla L.R.T. 96/96 e successive modifiche e integrazioni, alla L.R.T. 41/15, alla Deliberazione G.R.T. n. 265/09, nonché alla determinazione del sottoscritto n. 57 del 18/04/2016.

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile dei Servizi Sociali - Poliche per la Casa e delle Barriere Architettoniche dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, Dott.ssa Lucia Frosini.

Greve in Chianti, lì 02/05/2016.

Il Responsabile dei Servizi Sociali – Politiche per la Casa e le Barriere Architettoniche

dell'Unione Comunale del Chianti F.no

Dott.ssa Lucia Frosini